

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI DI SUINI ALL'APERTO

PREMESSA

Il D.Lvo 200 del 26 Ottobre 2010, come ribadito con nota DGSAF 7574-P-18/04/2012 del il Ministero della Salute, ha indicato tra le modalità di allevamento le sole tipologie "stabulato" e "semibrado" poiché con il termine "brado", oramai desueto, si indica la condizione in cui l'animale vive libero nel suo ambiente naturale, senza che l'uomo influenzi in alcun modo le sue attività.

Con decisione di esecuzione UE 2017/1910 della Commissione del 17/10/2017 in G.U. della UE del 19/10/2017 la regione Campania è riconosciuta come indenne dalla malattia vescicolare dei suini

La Malattia vescicolare dei suini (MVS) è una affezione virale contagiosa. È stata oggetto di Piani nazionali di sorveglianza ed eradicazione che avevano portato fino ad oggi tutte le Regioni italiane ad ottenere la qualifica di territorio indenne ad eccezione della Campania e della Calabria.

La Regione Campania, grazie all'emanazione di norme di settore più restrittive e ad azioni coercitive in merito all'attività sul territorio dei Servizi veterinari delle ASL, ha nettamente migliorato la situazione epidemiologica fino al raggiungimento del definitivo riconoscimento europeo di Regione indenne da Malattia Vescicolare del suino (MVS).

Nel recente passato il mancato accreditamento della Regione, unitamente alla Regione Calabria, ha comportato l'applicazione di restrizioni commerciali per l'export di prodotti a base di carne suina verso i Paesi riconosciuti indenni.

Allevamento all'aperto

La tecnica di allevamento all'aperto dei suini, nota all'estero con i termini *outdoor* e *plein air*, si differenzia dall'allevamento in porcilaia per l'impiego di ampie superfici di terreno recintate, all'interno delle quali i suini dispongono di zone funzionali predisposte e attrezzate per l'abbeverata, l'alimentazione e il riposo.

Normalmente si utilizzano recinzioni, strutture e attrezzature di tipo mobile per agevolarne il periodico trasferimento sui diversi appezzamenti destinati all'allevamento.

Caratteristica di questa forma d'allevamento, infatti, è la pratica di ruotare i recinti nell'ambito di un idoneo piano aziendale di avvicendamento colturale, finalizzato a massimizzare lo sfruttamento agronomico dei nutrienti contenuti nelle deiezioni rilasciate dai suini sul terreno e a minimizzare, al tempo stesso, i fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, l'erosione del suolo e i danni alla vegetazione.

La tipologia di allevamento del suino all'aperto viene, quindi, oggi considerata come una attività ambientalmente sostenibile, in grado di valorizzare territori collinosi e montani difficilmente sfruttabili, e soprattutto in grado di promuovere la conservazione di razze di suini autoctone.

Considerato che i sistemi di allevamento attualmente tendono a privilegiare i fattori produttivi rispetto a quello del contesto ambientale, ne risulta una progressiva competizione tra il mondo agricolo e quello urbano, infatti, per gli spazi e per le vicinanze degli allevamenti ai centri abitati è opportuna la necessità di investire in allevamenti sempre più dislocati in aree agricole marginali. Di qui la necessità di incrementare l'allevamento dei suini allo stato semibrado. Questo tipo di allevamento risulta essere molto sensibile alle esigenze

ambientali ed a quelle del benessere animale ma tende anche alla tutela della redditività dell'imprenditore, venendo altresì incontro alle esigenze dei consumatori che desiderano sempre più produzioni tipiche di qualità. La Regione Campania è storicamente in prima linea nella valorizzazione delle razze e dei prodotti autoctoni del suo territorio costituenti una filiera agricola di eccellenza che ha reso famosi i suoi vini, la mozzarella di bufala, la mela annurca, l'olio, nonché le produzioni derivanti da razze autoctone antiche quali il suino casertano, il bovino agerolese, la pecora laticauda e la capra cilentana.

L'allevamento, all'aperto dà la possibilità di utilizzare i terreni marginali e le aree boschive che altrimenti non avrebbero altre utilizzazioni produttive. La possibilità di reintrodurre razze suine storiche, con la previsione di una alimentazione con prodotti tipici della terra, permette al suino di vivere secondo il suo comportamento naturale e di riproduzione, con un contenuto impegno da parte dell'operatore agricolo. Con questo sistema di allevamento è dunque possibile limitare gli investimenti necessari per le porcilaie, purché, come già ampiamente espresso, vi sia la disponibilità di superfici idonee e a basso costo (terreni marginali o scarsamente produttivi). Questa tecnica risulta di grande interesse per l'allevamento dei riproduttori, ma può essere estesa anche alle fasi di accrescimento e finissaggio.

L'allevamento di suini all'aperto ha però peculiarità che devono essere valutate alla luce della normativa vigente in materia di requisiti strutturali e gestionali, e in funzione della qualifica sanitaria del territorio e dei criteri di biosicurezza che sono richiesti agli allevamenti di suini. La corretta gestione igienico sanitaria dell'allevamento, che garantisca lo stato di salute e il benessere degli animali allevati, è il presupposto per migliorare la qualità delle produzioni e tutelare la sicurezza alimentare.

I criteri per il controllo di conformità per la sicurezza alimentare sono validi per tutte le tipologie di allevamento, compresa quella del suino all'aperto, sulla quale si ritiene necessario trattare aspetti peculiari di applicazione.

In merito ai riferimenti legislativi ed ai controlli, l'allevamento di animali all'aperto è regolamentato dalle medesime normative sanitarie che si applicano agli allevamenti stabulati:

- l'attività di allevamento è considerata un anello della catena alimentare, che porta alla produzione di alimenti per l'uomo;
- l'allevatore è a tutti gli effetti un Operatore del Sistema Alimentare (OSA);
- gli strumenti che si utilizzano per garantire la Sicurezza Alimentare sono l'Analisi e la Gestione del Rischio sanitario e la Rintracciabilità degli animali e dei prodotti;
- la Rintracciabilità che in un allevamento riguarda: gli animali, con corretta identificazione e registrazione delle movimentazioni, gli alimenti utilizzati e gli eventuali trattamenti con medicinali veterinari.

RISCHI SANITARI

I regolamenti comunitari relativi alla sicurezza alimentare prevedono che il sistema dei controlli sia basato su una analisi del rischio, che si attua con la individuazione dei pericoli, del rischio ad essi connesso ed i conseguenti sistemi di gestione.

In aggiunta a ciò di quanto previsto dal Reg 178/2002, le caratteristiche peculiari su cui si basa la analisi dei rischi sanitari nell'allevamento all'aperto del suino sono l'assenza di una struttura fissa di detenzione degli

animali, l'adozione prevalente di un sistema d'allevamento che espone gli animali allevati agli eventi atmosferici e al contatto diretto con il terreno, nonché la maggiore possibilità di contatto con fauna selvatica.

I principali pericoli individuabili sono genericamente ricompresi in tre categorie:

- agenti collegati a malattie del suino o a condizioni di insufficiente benessere
- agenti responsabili di zoonosi
- agenti responsabili di malattie importanti per la commercializzazione dei prodotti

Volendo individuare gli agenti zoonosici principalmente responsabili, vengono presi in considerazione quelli elencati nella Direttiva 2003/99/CE del 17 novembre 2003, recepita con D.L. n. 191 del 4 aprile 2005, e gli agenti delle malattie specifiche del suino comprese nella lista OIE come Afta epizootica, Malattia vescicolare suina, Peste suina classica, Peste suina africana, nonché Malattia di Aujeszky.

DEFINIZIONI

Allevamento suino all'aperto: sistema di allevamento in cui i suini non sono alloggiati prevalentemente all'interno di strutture fisse in muratura, ma allevati all'aperto su superfici agrarie e/o forestali delimitate da idonei sistemi di recinzione. Gli animali eliminano direttamente le deiezioni in tutta la superficie di allevamento e sono solitamente assenti sistemi per la raccolta delle deiezioni stesse. È prevista una rotazione delle superfici di allevamento dei suini.

L'allevamento di suini all'aperto comprende la forma cosiddetta "allo stato semibrado", condotta su grandi estensioni di terreno che consentono l'alimentazione dei suini con l'utilizzo anche di fonti alimentari presenti nell'ambiente.

CAPACITA' DELLA STRUTTURA E DENSITA' DEI CAPI ALLEVATI

La superficie totale disponibile di allevamento condiziona il numero di capi che si possono allevare. Per il dimensionamento dei recinti si fa riferimento alle superfici indicative riferite a esperienze pratiche condotte a livello europeo e riparametrate in funzione dei coefficienti di densità animale previsti dalla normativa inerente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (D. L. n. 112/2006, D.M. MiPAAF 7 aprile 2006). Le superfici minime per l'allevamento sono le seguenti:

- 500 m² / capo per scrofe allattanti con relativi suinetti;
- 600 m² / capo per verri e scrofe in fecondazione e in gestazione;
- 60 m² / capo per suinetti in svezzamento;
- 250 m² / capo per suini in accrescimento e finissaggio.

Per ciò che concerne le superfici libere (coperte più all'aperto) in ricoveri mobili ci si atterrà a quanto espresso nel D.L. 53/2004 ovvero:

- scrofa allattante più nidata: 4,5 m²;
- verro o scrofa: 1,3 m²;

- suino in svezzamento fino a 30 kg di peso vivo: 0,20 m²;
- magroncello di peso vivo da 30 a 50 kg: 0,3 m²;
- magrone di peso vivo da 50 a 85 kg: 0,4 m²;
- grasso di peso vivo da 85 a 110 kg: 0,45 m²;
- grasso di peso vivo da 110 a 160 kg: 0,6 m².

Superfici coperte eccessive all'interno dei ricoveri mobili sono sconsigliate in quanto limitano la capacità dei suini di difendersi dalle basse temperature e possono indurli a rilasciare deiezioni internamente il cui ristagno genera l'emissione di ammoniaca e comporta il peggioramento delle loro condizioni d'igiene e di salute.

REQUISITI DELL'ALLEVAMENTO

Al fine di garantire una gestione che soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa vigente e tuteli il benessere animale si distinguono almeno tre tipologie di aree funzionali:

1. area di governo;
2. area destinata alla fase di parto e allattamento sino allo svezzamento;
3. area destinata al pascolo.

1. Area di governo.

Corrisponde all'area di produzione in cui sono detenuti i suini nelle fasi di finissaggio e riproduttori in periodo diverso dalla fase di parto e allattamento. L'area di governo deve comprendere i ricoveri per gli animali allevati, abbeveratoi con acqua costantemente a disposizione e gli animali devono essere adeguatamente alimentati.

L'allevamento deve essere attrezzato in maniera adeguata per la cattura ed il contenimento dei singoli animali, per l'esecuzione delle routinarie operazioni di controllo sanitario, trattamenti farmacologici e vaccinali, ed eventuale carico su mezzi di trasporto.

All'interno dell'area di governo deve essere presente una "zona infermeria" di adeguata capienza, per suini feriti o ammalati, che consenta la separazione fisica dagli altri animali; devono essere previste altresì aree di quarantena ed isolamento destinate rispettivamente al controllo e all'osservazione dei suini di nuova introduzione prima della loro immissione nei normali reparti di allevamento ed all'eventuale necessità di isolare animali dal resto dell'effettivo aziendale. Tali aree devono essere opportunamente isolate dal resto dell'allevamento sia strutturalmente che funzionalmente e non possono essere utilizzate ai fini delle normali operazioni di allevamento. Nel caso in cui il ciclo produttivo preveda un utilizzo dei recinti secondo il sistema "tutto vuoto – tutto pieno", è possibile derogare dalle specifiche aree di isolamento a condizione che l'introduzione degli animali avvenga in un'unica soluzione o in tempi ravvicinati.

All'ingresso dell'azienda, in corrispondenza dell'area di governo ma da questa nettamente separata e ubicata all'esterno della recinzione perimetrale principale, deve essere prevista un'area dal fondo ben solido e che prevenga ristagni d'acqua adibita a caric scarico merci, mangimi, forniture varie, deposito contenitore per carcasse animali morti, parcheggio. L'accesso all'area di governo e alle restanti parti dell'allevamento deve essere opportunamente controllato da cancellate che filtrino gli ingressi. È vietato l'accesso nell'allevamento a mezzi e persone non autorizzate; nei punti di accesso è obbligatoria l'apposizione di relativa e idonea segnaletica di avvertimento. L'accesso delle persone e dei mezzi esterni autorizzati deve essere limitato il più possibile.

2. Area destinata alla fase parto e allattamento.

In presenza di riproduttori deve essere prevista una area di superficie idonea, contenente appositi stalli parto, corrispondenti allo stallo parto citato nella normativa vigente in materia di tutela di benessere animale (D.L. 53/2004), adeguatamente recintata per impedire la fuoriuscita dei lattonzoli. All'interno dell'area saranno presenti le capannine, o altri ricoveri adeguati, opportunamente riparati mediante vegetazione o grazie ad una struttura di copertura al fine di evitare esposizioni dirette al sole e dove poter albergare la singola scrofa insieme alla covata, nel periodo da 7 giorni prima del parto sino allo svezzamento.

Devono essere presenti abbeveratoi idonei per la scrofa ed i suinetti e, ove necessario, una adeguata fonte di calore per i suinetti sottoscrofa.

Questa area di allevamento, dotata anche di recinzione dei singoli stalli, è necessaria per una attenta gestione del parto, per eventuali cure di supporto ai suinetti, e per tenere sotto controllo le parassitosi intestinali, che risultano essere la più critica delle problematiche soprattutto nei lattonzoli allo stato semibrado, per salvaguardare la situazione di protezione e tranquillità per la scrofa, che è fondamentale nei primi giorni dopo il parto e per l'allattamento, e impedire l'attacco alla nidiata da parte di predatori esterni o interni (altre scrofe e soprattutto il verro).

Al di fuori della fase riproduttiva, in conformità al D.L. 53/04, le scrofe devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione ed una settimana prima della data prevista per il parto.

Recinzioni previste per le superfici di governo, parto, allevamento e finissaggio (Aree 1 e 2).

La tipologia delle recinzioni per quest'area sono:

- a) una recinzione perimetrale fissa di rete metallica elettrosaldata o annodata delle tipologie specifiche per allevamento., con maglia quadrata o rettangolare meglio se con maglie degradanti in ampiezza ed a scalare verso il terreno; La recinzione con rete metallica deve essere inamovibile, cioè la rete non deve poter essere sollevata da parte di suidi domestici o selvatici che tentino di oltrepassarla;
- b) la rete deve avere un'altezza non inferiore ai 150 cm;
- c) per la zona parto L'OSA deve assicurarsi che sia possibile la fuoriuscita dei lattonzoli;
- d) la continuità di qualsiasi delle tipologie di recinzione di cui sopra deve essere assicurata a monte e a ridosso del terreno da un corso di filo zincato di diametro adeguato e non inferiore ai 2 mm, affrancato adeguatamente alla recinzione;
- e) per le zone con presenza di cinghiali la rete deve esser piegata per almeno 20 cm adiacenti al terreno o collegata ad una striscia di rete della larghezza di cm 20 sempre appoggiata al terreno con un angolo di 90° rispetto alla porzione verticale fuori terra ovvero interrata; tale rete non deve presentare asperità o punte acuminate tali da ledere l'incolumità dei suini allevati;
- f) la rete deve essere protetta all'interno da bande elettrificate, la prima collocata a circa 20 cm dal suolo, la seconda ad altezza di circa 50 cm dal suolo, in funzione della mole degli animali da contenere, a una opportuna distanza dalla recinzione esterna fissa. Tale recinzione impedisce che gli animali siano a contatto con la recinzione esterna. La linea elettrificata deve essere posta su palificazione indipendente da quella della recinzione perimetrale. I requisiti indispensabili alla efficacia delle recinzioni a bande elettrificate sono:
 - 1. elevata resistenza meccanica;
 - 2. buona conducibilità lungo tutto il perimetro;
 - 3. voltaggio e intensità elettrica adeguati forniti da batterie o generatore, che devono essere adeguatamente controllati;
 - 4. sistema di verifica della sussistenza dell'alimentazione elettrica.

È necessaria una manutenzione costante di quanto previsto al punto f) al fine di evitare la dispersione di corrente. Tali requisiti possono essere certificati dalle ditte produttrici. Le bande elettrificate sono fissate a sostegni tramite ganci isolanti che evitano dispersione di corrente.

- g) Qualora l'allevamento sia collocato in una zona con un'alta presenza di cinghiali, deve essere prevista una ulteriore elettrificazione esterna a quella perimetrale ovvero ove possibile ulteriore recinzione perimetrale in muratura. I fili elettrici esterni alla recinzione devono essere resi evidenti tramite appositi cartelli, che segnalino la pericolosità per l'uomo.

3. Area destinata al pascolo diurno e relativa recinzione.

Tale superficie deve essere confinante con l'area di allevamento di cui in precedenza. L'area di solo pascolo diurno può essere vietata in situazioni dove vi si presentino oggettivi rischi. La recinzione della area di pascolo diurno potrà essere costituita anche solamente da una recinzione elettrificata prevedendo il pascolamento diurno con rientro dei suini nelle ore notturne. Tale recinzione conterà di tre ordini di bande elettrificate, di cui quello inferiore posto ad altezza di almeno 20 cm. Si considerano funzionali allo scopo anche recinzioni elettrificate a maglie con almeno tre ordini di maglie. È obbligatorio il controllo giornaliero del funzionamento efficace delle recinzioni elettrificate, con verifica dei collegamenti elettrici, dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra e della potenza elettrica lungo le linee. Le bande elettrificate sono fissate a sostegni tramite ganci isolanti che evitino dispersione di corrente e saranno resi evidenti con cartellonistica a norma, che segnalino la pericolosità per l'uomo. L'area di pascolo deve sempre essere collegata alla area ove si trovano i ricoveri degli animali, l'acqua di abbeverata e la mangiatoia.

Ciascun lotto dell'area di pascolamento non può superare i 3 ha, al fine di poter verificare compiutamente, sia da parte dell'allevatore sia durante i controlli ufficiali, l'integrità delle recinzioni ed avere pertanto garanzie sull'effettivo confinamento degli animali e sull'impedimento all'accesso di altri suidi.

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

L'allevamento all'aperto non risolve le problematiche del benessere animale e la rusticità degli animali non deve far diminuire le attenzioni riguardo l'adeguatezza nella fornitura di acqua e mangimi e ai necessari trattamenti sanitari.

Al fine di limitare possibili eventi che interferiscano con il benessere degli animali si esprimono le seguenti considerazioni di carattere generale:

1. Agli animali allevati all'aperto deve essere sempre fornito un riparo adeguato a proteggerli dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.
2. Nelle aree 1 e 2 devono essere sempre presenti strutture e attrezzature per l'abbeverata e la distribuzione di alimenti adeguati alle esigenze dei suini e che riducano al minimo le possibilità di contaminazione dell'acqua e degli alimenti e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
3. I depositi di mangimi e di materie prime devono essere opportunamente protetti da roditori, insetti o altri selvatici.
4. I materiali utilizzati per la costruzione dei recinti, dei ricoveri e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire in contatto, non devono essere nocivi per gli animali.
5. Le capannine parto ed i ricoveri devono essere chiusi su tre lati, trasferibili, e tali da garantire il comfort degli animali e consentire facile pulizia.
6. Il pavimento dei ricoveri mobili sarà mantenuto asciutto anche mediante l'impiego di materiali da lettiera che rispettino il comfort e che siano rinnovati regolarmente in quantità adeguate.

7. Le deiezioni rilasciate internamente ai ricoveri, il cui ristagno genera l'emissione di ammoniaca, devono essere rimosse al più presto.
8. Nelle capannine parto devono essere previste protezioni per impedire lo schiacciamento dei lattonzoli. È consigliabile adibire uno spazio esterno dedicato ed accessibile solo ai suinetti, per consentire il loro trattamento in piena sicurezza per l'allevatore.
9. Una coibentazione adeguata della capannina consente di evitare la dispersione termica nei mesi invernali.
10. Durante la stagione estiva è obbligatoria la presenza di aree ombreggiate naturalmente o artificialmente e di superficie adeguata.
11. Garantire un'adeguata ventilazione all'interno ricoveri onde evitare la formazione di condensa e l'eccessiva umidità.
12. Se la temperatura esterna supera i 24°C, i suini devono avere libero accesso a vasche con acqua corrente o a dispositivi che permettano loro di bagnarsi la cute per disperdere il calore in eccesso (tipo doccette).
13. È ammessa l'applicazione dell'anello al naso dei suini, come previsto dal D.L. 53/2004, allo scopo di limitare l'effetto di distruzione del cotico erboso e di erosione del suolo.

Abbeveratoi

Il D.L. 53/2005 sancisce l'obbligo che a partire dalla seconda settimana di età ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente e di qualità adeguata. La carenza di acqua provoca la riduzione della assunzione di tutti gli altri alimenti, rende gli animali nervosi, e la sua sospensione, anche per breve tempo può portare a gravi patologie. I punti di abbeverata devono tener conto, oltre che del numero degli animali anche della taglia di tutti i suini che ne devono usufruire. L'abbeveratoio sarà diverso in considerazione delle esigenze differenti delle categorie dei suini nei confronti della assunzione di acqua. Abbeveratoi a vasca devono essere puliti e la temperatura e l'esposizione alle intemperie deve essere adeguatamente controllata. Gli abbeveratoi per giovani suini in fase allattamento devono richiedere una bassa forza di attivazione al fine di incentivare la assunzione precoce di acqua l'abbeveratoio. Gli abbeveratoi per le scrofe allattanti, che necessitano di grandi quantità di acqua, dovrà avere una grande portata per consentire alla scrofa di assumere una grande quantità di acqua anche in brevi intervalli.

Mangiatoie

Un idoneo sistema di somministrazione degli alimenti è importante per garantire a tutti i suini allevati l'accesso agli alimenti evitando lotte. Le mangiatoie devono essere al riparo da precipitazioni atmosferiche per migliorare le condizioni igieniche, ridurre gli sprechi e mantenere un controllo sulla assunzione di cibo. Se la somministrazione è in gruppo e non "ad libitum", ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo

REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE

L'allevamento o detenzione di suini all'aperto è da considerarsi azienda ai sensi dell'art. 2 D.L. 122/2011: "azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente" e dell'art. 1, comma 3, lett. a del D.Lgs 158/2006: "azienda: qualsiasi luogo, anche

all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente". I medesimi decreti, rispettivamente all'art. 2 comma 2 e all'art. 14 comma 1, prevedono l'obbligo da parte del responsabile o titolare di richiedere l'attribuzione del codice aziendale e di registrazione dell'azienda presso il Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente. Come per i suini stabulati anche gli allevamenti allo stato semibrado devono essere correttamente inseriti in BDN con la tipologia SEMIBRADO e successiva tipologia produttiva:

- Riproduzione a ciclo aperto /chiuso
- Ingrasso con svezzamento – magronaggio in cui si effettua vendita capi ad altri allevamenti da ingrasso;
- Ingrasso a ciclo completo con capi destinati alla macellazione

Inoltre il Reg 852/2004 identifica gli allevamenti di animali come Operatori del Settore Alimentare in quanto produttori primari e gli allevatori devono registrarsi secondo le procedure in applicazione al Reg. n 852/2004.

OBBLIGHI DEL DETENTORE

Come già richiamato l'allevatore di suini all'aperto ha i medesimi obblighi rispetto agli allevatori di suini con i tradizionali sistemi di stabulazione. Vengono di seguito riportati solamente alcuni aspetti peculiari del sistema di allevamento all'aperto utili a gestire le criticità:

- Controllo degli animali: tutti gli animali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno da parte di personale formato, con particolare attenzione per le scrofe partorienti, lattanti ed i giovani suinetti; è necessaria la dotazione di un impianto di illuminazione fisso o mobile affinché sia agevole l'ispezione, in caso di necessità, in qualsiasi ora della giornata.
- Controllo della recinzione: i proprietari e/o i detentori degli allevamenti sono tenuti a verificare lo stato delle recinzioni e procedere agli interventi di manutenzione. Le recinzioni elettrificate devono essere sottoposte a controllo quotidiano, così come l'efficienza dei dispositivi di messa a terra (resistenza di terra) e dell'assenza di dispersioni accidentali di corrente elettrica lungo le linee.
- L'identificazione degli animali è effettuata nel rispetto delle condizioni di benessere, secondo la seguente modalità:
- esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile.
- In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.
- È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale)

di cui al paragrafo 1 del D.Lvo 200/2010. L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo e' di almeno 8 mm.

- È consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suidi allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.
- Altri mezzi di identificazione potranno essere utilizzati previa autorizzazione del Ministero della Salute.
- Registri e registrazioni: il titolare della azienda è responsabile della corretta tenuta di:
 - a. Registro aziendale o di carico e scarico degli animali previsto secondo l'art.4 del D.Lvo 200/2010, che prevede la registrazione dell' ingresso ed uscita di animali dalla azienda, nonché la nascita ed il decesso
 - b. Registro dei trattamenti veterinari ai sensi del D.L. 158/06 su cui saranno registrati i trattamenti effettuati su animali della azienda.
 - c. Dichiarazione di provenienza degli animali allevati: mod. 4 qualora siano introdotti suini provenienti da altro allevamento. I mod. 4 devono essere conservati presso l'azienda a cura del detentore per un periodo non inferiore a 5 anni. – Il detentore ha l'obbligo di comunicare all'anagrafe suina nazionale (BDN) direttamente o tramite delegato, tutte le movimentazioni da e verso la propria azienda. Copia del documento di accompagnamento degli animali introdotti o spediti deve essere trasmesso dal detentore entro 7 giorni all'azienda USL competente per territorio.
 - d. Divieto di utilizzo di rifiuti di mensa per l'alimentazione: secondo quanto previsto al art. 2 dell' OM 10 maggio 1973 e s.m.i., "è vietato utilizzare per l'alimentazione degli animali, i rifiuti solidi urbani, i residui della macellazione, i residui della lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, i residui solidi, semisolidi e liquidi di cucina e di mensa, nonché qualsiasi altro rifiuto alimentare e non, ivi compresi i rifiuti di animali, in quanto rappresentano un possibile veicolo di propagazione di malattie infettive e diffusive degli animali". Nessuna deroga è possibile per la tipologia di allevamento all'aperto del suino.
 - e. Igiene della macellazione I suini, salvo le deroghe previste dalla normativa, sono macellati solamente in impianto idoneo, riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004.
 - f. Gestione degli animali morti: ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, vanno segnalati al Servizio Veterinario competente tutti i casi di mortalità anomala. E' necessario effettuare visite giornaliere nei recinti per verificare la presenza di eventuali carcasse di animali morti che dovranno essere prontamente rimosse, onde evitare il contatto con grandi uccelli carnivori e/o fenomeni di cannibalismo. Le carcasse saranno rimosse e depositate in contenitore a tenuta collocato lontano il più possibile dai recinti e dalle strutture di allevamento e comunque in luogo atto ad evitare l'ingresso in azienda degli automezzi per il ritiro. Qualora non sia possibile la conservazione tramite il freddo, è obbligatorio prevedere lo smaltimento entro le 24 ore dal decesso delle spoglie di animali morti secondo le modalità previste dal Reg. 1069/2009 CE.

CRITERI PER IL CONTROLLO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI DI SUINI ALL'APERTO

Il controllo sanitario degli allevamenti di suini allevati all'aperto viene attuato dai Servizi Veterinari delle Aziende ASL territorialmente competenti, con i medesimi riferimenti normativi che si attuano per i suini allevati con sistemi di stabulazione.

Negli allevamenti di suini all'aperto è obbligatoria l'attuazione dei seguenti piani sanitari:

- Peste Suina Classica: esecuzione da parte del Servizio veterinario dell'ASL competente dei controlli periodici da eseguirsi sui riproduttori presenti, con le modalità previste dal piano nazionale di sorveglianza (OM 12/04/2008).
- Malattia Vescicolare del suino: esecuzione da parte del Servizio veterinario dell'ASL competente dei controlli periodici da eseguirsi con le modalità previste dal piano nazionale di sorveglianza (OM 12/04/2008). La frequenza dei controlli periodici sarà corrispondente a quella delle aziende suine a ciclo aperto (ogni sei mesi). Le aziende di suini all'aperto devono essere accreditate per Malattia Vescicolare del suino. Il controllo sierologico per MVS potrà inoltre essere integrato dal prelievo di un pool di feci per recinto con cadenza semestrale per l'esame virologico.
- Malattia di Aujeszky: adozione del piano vaccinale obbligatorio definito nel piano nazionale, esecuzione da parte del Servizio veterinario dell'AUSL competente dei controlli periodici da eseguirsi su tutte le categorie di animali presenti (primipare, pluripare, magroni e grassi) con le modalità previste dal piano nazionale (D.M. 1/04/97). Le aziende di suini all'aperto possono accreditarsi per Malattia di Aujeszky.
- Trichinella: tutti i suini macellati devono essere sottoposti obbligatoriamente ad esame trichinoscopico, eseguito secondo una delle metodiche riportate nell'Allegato I, capitoli I e II, del REG. UE 1375/2015. Le aziende di suini all'aperto non possono essere riconosciute esenti da trichinella.

MOVIMENTAZIONE

- a. È vietato il trasporto di suini vivi da aziende non accreditate per MVS anche se destinati a stabilimenti di macellazione.
- b. La spedizione di suini vivi per allevamento è consentita solo se gli animali provengono da aziende da riproduzione accreditate per MVS, inoltre nel documento di trasporto (modello IV) deve essere riportata la dicitura "Allevamento accreditato per MVS".

ULTERIORI MISURE DI BIOSICUREZZA

Sono previsti ulteriori misure di biosicurezza, sulla base alle capacità produttive delle aziende e pertanto tengono conto della suddivisione delle aziende suinicole secondo le classi di consistenza.

a. da 1 a 30 suini:

- L'introduzione di nuovi capi è vincolata alla loro provenienza da aziende "accreditate" per MVS.
- Devono essere presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della MVS;

- È vietato alimentare gli animali con rifiuti provenienti da mensa/ristorazione o casalinghi.
- Prima e dopo il carico e lo scarico, gli automezzi di proprietà dell'azienda, che effettuano il trasporto per conto proprio, dovranno essere puliti e disinfettati a cura del responsabile autorizzato dall'Autorità Competente.
- Tutti i veicoli che trasportano animali devono comunque essere decontaminati prima dell'ingresso e prima dell'uscita dall'azienda, mediante asperzione (con vaporizzatore) di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS sulle ruote, sulle parti inferiori del mezzo di trasporto ed eventualmente su altre parti del veicolo (se necessaria previa pulizia).

b. da 31 a 100 suini – le aziende suine con consistenza da 31 a 100 capi, oltre a quelle riportate nel paragrafo a. devono possedere i seguenti requisiti:

- un'area di parcheggio fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda che dei visitatori;
- una piazzuola per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione degli automezzi, autorizzata dai Servizi Veterinari, possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento e in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e al governo degli animali. Devono pertanto essere presenti: le attrezzature, i disinfettanti e la cartellonistica che definisca i disinfettanti utilizzati e tempo di esposizione agli stessi. Nell'autorizzazione rilasciata alla struttura di disinfezione, i Servizi Veterinari riportano le generalità di un responsabile, indicato dall'azienda, che ha il compito di tenere in efficienza la struttura e di firmare (salvo deleghe in sua assenza) tutti gli attestati di disinfezione rilasciati;
- c) un punto di carico/scarico dei suini vivi localizzato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa di carico/scarico perimetrale),
- un punto di scarico del mangime, localizzato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento;
- evidenza documentate dell'effettuazione delle attività di derattizzazione/disinfestazione

c. da 101 a 500 suini – le aziende suine con consistenza da 101 a 500 capi, oltre a quelle riportate nei paragrafi a. e b. devono possedere i seguenti requisiti:

- cella frigorifero per lo stoccaggio, in attesa di essere smaltiti, dei suini morti che devono essere spostati dalle strutture di allevamento entro le 24 ore. In alternativa i suini morti possono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. In ogni caso il camion che ritira gli animali morti non può entrare in azienda.
- Un registro per la disinfezione degli automezzi.
- Disporre di un Veterinario libero professionista di riferimento (veterinario aziendale).
- Disporre di un locale di servizio utilizzabile anche per spogliatoio in cui deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

- Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili.

d. oltre 500 suini - le aziende suine con consistenza maggiore di 500 capi, oltre a quelle riportate nei paragrafi a., b. e c. devono possedere i seguenti requisiti:

- spogliatoi: devono essere presenti dei locali dedicati specificatamente a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti o calzari monouso o effettuare il cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere in allevamento;
- procedure documentate: devono essere disponibili in azienda copie delle procedure documentate inerenti alla conduzione dei suini, approvate dalla ASL ed applicate in allevamento sotto la supervisione del Veterinario aziendale;
- un registro che documenti l'ingresso in allevamento dei visitatori e dei veicoli;
- una convenzione stipulata con uno stabilimento riconosciuto per lo smaltimento degli animali morti;
- una dichiarazione scritta da parte del personale che accudisce i suini che rinuncia a detenere animali sensibili e non ha contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili;
- un piano di aziendale derattizzazione e di disinfestazione che documenta il programma e le prestazioni effettuate;
- un piano aziendale di pulizia/disinfezione che documenta il programma e le prestazioni effettuate secondo il modello tutto pieno tutto vuoto, qualora questo modello non sia applicato in tutti i reparti dall'allevamento, dovrà essere adottato un metodo alternativo di pari efficacia che dovrà essere riportato nel manuale delle procedure.